



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

Dott. Francesca Miconi - Presidente

Dott. Maura Mancini - Giudice

Dott. Maria Saieva - Giudice relatore

nel procedimento per liquidazione controllata iscritto al n. r.g. 46 / 2024 promosso ex art. 268 CCII da FERLINI GIULIANO (cod. fisc. FRLGLN55P23A393G), nato a Argenta (FE) il 23/09/1955 e residente in Rimini (RN), viale Giuba n. 24 int. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaia Guidi,

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 8/4/2024 Ferlini Giuliano, ex imprenditore, oggi pensionato, ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, avendo il ricorrente la propria residenza nel circondario di Rimini;

ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

ritenuto che la Relazione dell'OCC, come integrata con nota del 30/4/2024, sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art. 269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata sussista uno stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 c 1 lett c) CCI; infatti il suo patrimonio si compone esclusivamente di due auto nel 2019, oltre che della pensione percepita mensilmente; le obbligazioni da cui è gravato ammontano ad euro 875mila euro circa, da cui andrà detratto il debito verso la ex moglie, cui la stessa ha rinunciato subordinatamente all'apertura della procedura; le spese di procedura ammontano ad euro 1.796 inclusi accessori a titolo di compenso per il difensore che l'ha assistito in questa procedura ed in euro 3.997,99 a titolo di compenso per l'OCC e per il nominando liquidatore;

precisato che non è possibile per il debitore escludere taluni beni dalla liquidazione, essendovi soltanto la possibilità che sia il liquidatore, ove accerti che il presumibile valore di realizzo sia superiore ai costi di vendita, a rinunciarvi, circostanza che non pare ricorrere nel caso di specie quantomeno per la Toyota di più recente immatricolazione, avente un valore stimato in circa 12.500 euro);

ritenuto, quanto alla durata della procedura, che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode –, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura, fino ad esaurimento (in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

Rilevato che a norma dell'art 268 co. 4 lett a) i "*crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.*" non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art. 46 LF, oggi nella Liquidazione giudiziale l'art 146 CCI - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; a norma del comma 4 dell'art 545 c.p.c., i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;

ritenuto inoltre che l'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione "*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia*", non sia alternativa alla ipotesi della lettera a), ma cumulativa, e dunque vada interpretata nel senso che l'"*occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia*", che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio);

nella fattispecie, tenuto conto che la pensione del debitore ammonta ad € 1627 netti mensili circa, la parte esclusa *ex lege* dalla liquidazione non può essere inferiore ad 1/2 (concorrendo crediti erariali e comuni) di tale somma, cioè ad € 813,5 mensili;

considerato ulteriormente che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale

di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione - si deve tenere conto delle particolari condizioni del debitore: nel caso in esame, il Ferlini vive da solo in un appartamento messo a disposizione dalla propria madre con contratto di comodato stipulato il 19/4/2024 avente durata di sei anni; il ricorrente ha inoltre prospettato la acquisizione in tempi brevi di due ulteriori pensioni estere; risulta ragionevole, in relazione alle spese mensili quantificate in ricorso, la indicazione di una somma mensile per il mantenimento del debitore di € 1.097,00 al mese per 12 mesi (dovendosi sostituire importo di euro 200 mensili per spese mediche, non supportate da documentazione, con la spesa mensile sanitaria media individuata dagli OCC, salva rivalutazione rimessa al Giudice delegato in corso di procedura qualora il surplus di spesa trovi idonea giustificazione);

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di pensione dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura);

ritenuto che la improseguibilità dell'esecuzione forzata individuale e della assegnazione del quinto dello stipendio siano effetti automatici conseguenti all'apertura della procedura, a norma degli artt 270 comma 5 e 150 CCI;

ritenuto di dover nominare un solo Liquidatore;

visto l'art 270 CCI,

DICHIARA

APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI FERLINI GIULIANO;

Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Saieva;

Nomina Liquidatore l'Avv. Natascia Montanari;

ORDINA

Al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

FISSA

In euro 1.097, per dodici mensilità, le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

DISPONE

che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 2/5/2024

Il Giudice relatore

Dott.ssa Maria Saieva

Il Presidente

Dr Francesca Miconi